

Direzione

(data e protocollo in intestazione)

Oggetto: Limitazione delle attività libero-professionali - "quota 100" - tempistica di erogazione del tfs.

Al Dirigente del Servizio Pensioni e Previdenza 1 Al Dirigente del Servizio Pensioni e Previdenza 2 Al Dirigente del Servizio 3 – Buonuscita e Prestiti

E, p.c.:

Al Commissario Straordinario Al Collegio dei Sindaci Al Garante Al Dirigente del Servizio 4 – Affari legali Sede

Alla Segreteria Generale della Regione Al Dipartimento regionale della F.P.

Come è noto, con l'art. 7 comma 1 della l.r. 14/2019, il legislatore regionale ha recepito, nell'ordinamento previdenziale siciliano, un'ulteriore forma di pensionamento anticipato, nota come "quota 100". Di seguito il testo: "Le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi".

Al riguardo appare opportuno precisare che i beneficiari di questo istituto non possono prestare attività lavorativa autonoma fino al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, salvo che tale attività non derivi da lavoro autonomo occasionale, con reddito percepito non superiore a 5.000 euro all'anno.



Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo Codice Fiscale 97249080827 Resp. del procedimento: pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

Infatti, l'articolo 14, comma 3, del DI 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge 26/2019, ha stabilito che «la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui».

Inoltre i beneficiari di tale misura (art. 23 comma 1 de dl 4/2019) "conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita".

Trattasi di norme speciali, che pertengono a questa platea di soggetti in quiescenza.

Tali disposizioni devono essere opportunamente richiamate nei provvedimenti attributivi di pensione definitiva o di liquidazione del trattamento di fine servizio.

Distinti saluti

Il Direttore Generale

(Nasca)



Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale Ente Pubblico previdenziale